

Sutorità Naxionale Anticorruxione Il Presidente

Delibera n. 740 del 31 luglio 2018

concernente la violazione del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale da parte di un dirigente medico responsabile di struttura complessa presso *omissis* di *omissis*. Fascicolo UVIF/1668/2018

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 31 luglio 2018;

visto l'art. 1, comma 2, lett. f) della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del medesimo articolo 1 e dalle altre disposizioni vigenti;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal Piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art.13 del DPR 16 aprile 2013, n. 62;

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).

Fatto.

E' pervenuta a questa Autorità una segnalazione riguardante un presunto conflitto di interessi a carico del Prof. *omissis*, Dirigente medico responsabile della Struttura complessa di radioterapia presso *omissis* di *omissis*.

In particolare, il segnalante rappresentava di essersi rivolto alla struttura pubblica e che al termine della visita, il Prof. *omissis* avrebbe affermato che i tempi di attesa per le sedute di cui necessitava erano lunghi e che, pertanto, avrebbe potuto rivolgersi ad una delle sei strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, di cui due pubbliche e quattro private, indicate su carta da lui stesso consegnata, in



Il Presidente

cui figurava una struttura privata di radioterapia che portava lo stesso cognome del medico in questione.

A seguito dell'istruttoria condotta dall'Autorità, anche con l'ausilio del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, è emerso quanto segue.

Ad oggi il Dott. *omissis* non risulta titolare di incarichi societari o partecipazioni in strutture sanitarie e riveste la sola carica di consigliere della società *omissis*, con sede in *omissis*, operante nell'ambito della locazione immobiliare.

Fino all'anno 2007, il Professore è stato il socio accomandatario di un centro di radioterapia, con sede in *omissis*, la cui attività risulta attualmente cessata.

Tuttavia, sono emersi legami indiretti del prof. omissis con le seguenti società:

- 1. lo Studio di radiologia *omissis*, avente sede in *omissis*, laboratorio radiografico e di diagnostica per immagini, accreditato, come risulta dalla tabella ASL *omissis*, amministrato dal Sig. *omissis*, composto per il 95% dalla società *omissis* e per il restante 5% dalla società *omissis* di seguito meglio descritte;
- 2. la omissis, avente sede in omissis, la cui attività dallo statuto è quella di "acquisizione, detenzione e gestione di diritti sul capitale di altre imprese", posseduta dai figli del Professore omissis per una quota del capitale sociale pari al 20% e per la restante parte dai nipoti dello stesso, amministrata da: omissis, fratello del Professore omissis, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, omissis, figlio del Professore, e da altri tre Consiglieri nipoti del dirigente medico in questione (omissis, omissis);
- 3. la omissis avente sede in omissis, che per statuto si occupa di "compravendita di beni immobili e la loro locazione non finanziaria; realizzazione, coordinamento tecnico ed amministrativo di centri organizzati per prestazioni di servizi nel settore sanitario", il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla omissis e amministrata dal Sig. omissis;
- 4. il Centro analisi mediche *omissis*, laboratorio operante a *omissis*, in fase di accreditamento come risulta dalla tabella ASL *omissis*, in passato gestito direttamente dal Professore in questione, il cui attuale amministratore è Sig. *omissis*, la cui proprietà è riconducibile alla famiglia *omissis* attraverso le suddette società, rispettivamente per il 95% il centro è della *omissis* e per il restante 5 % della *omissis*.

Da evidenziare, infine, il *omissis* avente sede in *omissis*, il cui oggetto sociale riguarda il coordinamento delle attività delle imprese consorziate, di cui amministratore unico risulta *omissis*, fratello del Professore in questione e di cui risultano soci proprietari di diritti su azioni e quote, tra l'altro, lo Studio di radiologia *omissis* ed il Centro analisi mediche *omissis*.

Quest'Autorità ha ritenuto, pertanto, necessario, avviare un'interlocuzione con il RPCT del *omissis*, cui con nota in data 11 maggio 2018, chiedeva di fornire informazioni e documentazione in merito ad un elenco di punti; la richiesta è stata riscontrata con nota del 29/05/2018, a firma della RPCT e del Direttore Generale del *omissis*, di cui si dà conto nel prosieguo, in relazione ad ogni singolo punto oggetto di richiesta.



Il Presidente

1. Se *omissis* abbia lunghe lista di attesa per l'erogazione di alcuni servizi sanitari, per cui alcuni pazienti possono essere indirizzati verso altre strutture.

Sono stati forniti i dati numerici relativi ai tempi di attesa, e per quanto concerne la Struttura complessa di radiologia è stato specificato che il tempo medio tra la visita pre-trattamento e l'inizio del trattamento è di circa 15 giorni; in merito rischio di dirottamento dei pazienti verso altre strutture non sono state fornite notizie né dati relativi al sistema di controllo interno adottato dalla struttura pubblica.

2. Se al *omissis* siano pervenute segnalazioni analoghe a quella pervenuta all'Autorità e quali riscontri sono stati effettuati e se la struttura sia a conoscenza della sentenza di condanna al risarcimento del danno a carico del Prof. *omissis* emessa il *omissis* dal Tribunale di *omissis* o di altre sentenze di condanna e quali misure abbia intrapreso in merito, anche sotto il profilo disciplinare.

E' stato riportato che agli atti aziendali non risultano né esposti analoghi a quello pervenuto all'Autorità né pronunce giurisdizionali in danno del Dott. *omissis* conosciute dall'azienda. In merito l'ufficio Avvocatura all'uopo interpellato, "stante il probabile rapporto di parentela con il citato dirigente" ha, tuttavia, segnalato la sentenza n. *omissis* pubblicata *omissis* del Tribunale di *omissis* (procedimento RG. *omissis*) in danno sia del *omissis* che dello Studio Radiologico *omissis* (entrambi convenuti) per il quale è pendente un giudizio di impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di *omissis*.

Sotto il profilo disciplinare, il RPCT non ha riportato alcun dettaglio riguardante la posizione del dirigente.

3. Richiesta di fornire copia delle dichiarazioni, rese dal dott. *omissis*, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 (a decorrere dall'anno 2013) ed ai sensi del codice di comportamento aziendale.

In merito sono state trasmesse tre comunicazioni, sottoscritte dal Prof. *omissis*: la prima in data *omissis* in cui lo stesso attestava "di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, attuale né potenziale con l'istituto". Con altre due comunicazioni, entrambe in data *omissis*, il prof. *omissis* dichiarava:

- "di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione diretti o indiretti con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti";
- "di non aver partecipazioni azionarie e altri interessi finanziari che possono pormi in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolgo";
- "di non avere parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti con l'ufficio che dovrò dirigere o che sono coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio".

Viene, invece, specificato che il professionista, assunto in data *omissis* (con contratto individuale di lavoro n. *omissis* con cui gli è stato conferito l'incarico quinquennale di direttore medico della struttura complessa di Radioterapia, a tutt'oggi esercitato presso *omissis* in questione), in data *omissis* ha optato per il regime *extra moenia*.

4. Se le strutture cui partecipano i familiari del Prof. omissis abbiano avuto o abbiano attualmente rapporti contrattuali con omissis di omissis.



La RPCT ha assicurato l'insussistenza di contratti con gli studi medici privati riconducibili alla famiglia *omissis*, avendo ricevuto analoga assicurazione dalle varie strutture interne di riferimento.

5. Quali azioni e misure siano state predisposte nel PTPC del *omissis*, al fine di prevenire possibili conflitti di interessi a carico dei dirigenti medici, anche alla luce di quanto riportato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, con specifico riferimento al settore della Sanità.

In merito il RPCT ha indicato, tra le azioni e misure adottate dal *omissis* prima dell'adozione del PTCP 2018-2020, vari atti aziendali (il Regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali; il Codice di comportamento aziendale, aggiornato dapprima nel 2016 e successivamente nel 2017), nonché il ruolo di verifica delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse svolto dal Nucleo Ispettivo Interno, nominato con determina del Direttore Generale n. *omissis*.

Con riferimento alle azioni e misure collegate al PTCP 2018/2020, il RCPT ha specificato che "la responsabilità di presidiare l'area dei conflitti di interesse, con particolare riguardo alle effettive dichiarazioni di assenza di conflitti, al dovere di astensione in caso di conflitti, all'irrogazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione" è stata a sé attribuita al Nucleo Ispettivo Interno, quale organo cui "è affidato il compito di verificare, anche a campione, le dichiarazioni di assenza di conflitto acquisite, riferendone gli esiti al RPCT e all'Ufficio procedimenti disciplinari (...) per l'attivazione dell'eventuale procedimento (...)".

La richiesta di informazioni dell'ANAC è stata trasmessa per conoscenza anche alla Regione *omissis*, titolare, da un lato, dei poteri di controllo sull'istituto e dall'altro del monitoraggio sull'attività libero professionale. In data 17 maggio 2018 il RPCT della suddetta Amministrazione ha invitato i referenti anticorruzione del *omissis* "ad attivarsi, anche attraverso l'ausilio degli appositi Gruppi di lavoro previsti dal vigente PTPCT (...)", comunicando "le modalità con cui intendono procedere per le verifiche di rispettiva spettanza".

Diritto.

Ipotesi di conflitto di interesse; violazione degli obblighi di comunicazione di cui al D.P.R. 62/2013 e di cui al Codice di comportamento aziendale.

Premessi gli elementi in fatto sopra riportati, si ritiene che il dirigente medico avrebbe dovuto rendere al *omissis* le informazioni circa il legame familiare con i vari gli studi medici privati accreditati o convenzionati presenti sul territorio *omissis*, laddove le dichiarazioni, rese in data 31.01.2018, risultano carenti in tal senso.

Si osserva, inoltre, che le dichiarazioni in materia di conflitti di interesse non sono state rese negli anni precedenti ed in particolare a decorrere dall'anno 2013, in cui è entrato in vigore il DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Nelle dichiarazioni siglate in data omissis, il prof. omissis ha dichiarato:



Il Presidente

"di non avere parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti con l'ufficio che dovrò dirigere o che sono coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio".

L'obbligo di comunicazione di conflitti di interessi, anche solo a livello potenziale, è previsto come un obbligo comportamentale di carattere generale, operante per tutti i dipendenti pubblici che sussiste anche laddove vi sia la mera possibilità di favorire interessi esterni in conflitto con la funzione pubblica rivestita.

Tale obbligo è infatti propedeutico all'azione di vigilanza e controllo dell'amministrazione, al precipuo scopo di prevenire situazioni effettive di corruzione o *mala gestio* e rileva anche laddove non vi siano situazioni attuali di conflitto, come la sussistenza di rapporti contrattuali.

In particolare, per la specifica categoria dei dirigenti, il dovere di rendere le informazioni attinenti potenziali conflitti di interessi è rafforzato, tant'è che il legislatore ha ribadito il contenuto dell'obbligo all'art. 13 rubricato "Disposizioni particolari per i dirigenti", che dispone:

'Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

<u>Il dirigente,</u> prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e <u>dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o <u>che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.</u> Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. (...)".</u>

Analogamente, il codice di comportamento del *omissis*, adottato dapprima nel 2015 e successivamente aggiornato, dopo aver conferito un'accezione ampia al conflitto di interessi (art. 5 che definisce tale "ogni situazione nella quale un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice interferisce o potrebbe interferire con lo svolgimento imparziale dei suoi doveri pubblici"), pone precisi obblighi comportamentali per il personale appartenente alla categoria dei dirigenti (art. 14), senza distinguere le posizioni in termini di esclusività o non esclusività del rapporto professionale con l'istituto.

Inoltre, la suddetta disposizione comprende espressamente anche i titolari di incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 15 *septies* del d.lgs 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria).

Oneri di verifica ed accertamento in capo all'amministrazione del omissis.



Il Presidente

In merito al ruolo dell'amministrazione pubblica in questione, si prende atto dei vari interventi messi in atto dal *omissis* durante l'anno 2017, al fine di presidiare più adeguatamente l'area del conflitto di interessi, ivi comprese le iniziative intraprese dal RPCT.

Tuttavia le azioni e misure adottate dal *omissis*, incluse le prescrizioni del codice comportamentale aziendale, sono risultate inefficaci rispetto all'acquisizione delle informazioni necessarie a prevenire e valutare le ipotesi di conflitto di interessi, benché adottate secondo le Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (v. delibera A.N.AC. numero 75 del 24 ottobre 2013), nonché secondo le raccomandazioni e indicazioni fornite dall'Autorità agli enti del servizio sanitario nazionale (v. delibera A.N.AC. numero 358 del 29 marzo2017).

Infatti, a fronte della mancata comunicazione da parte dell'interessato sopra descritta, nessun accertamento risulta effettuato da parte dei competenti organi dell'amministrazione del *omissis*, seppure l'ente risulta avere conoscenza dell'esistenza di studi medici privati a riconducibili al professionista in questione, attraverso i propri familiari.

Infatti, la stessa amministrazione ha dato notizia a questa Autorità della pendenza di un procedimento giurisdizionale, risalente al momento dell'immissione in servizio del professionista, in cui sia *omissis* che lo studio di radiologia *omissis* erano stati convenuti ed entrambi condannati, in primo grado, al risarcimento del danno.

Ebbene, preso atto che il rapporto di servizio del Prof. *omissis* con *omissis* risale al *omissis*, anno a partire dal quale tale Dirigente medico ha rivestito ininterrottamente la carica di primario del reparto di Radioterapia, nessuna azione né misura di vigilanza risulta stata adottata dall'Istituto con specifico riferimento all'ipotesi di conflitto di interessi del dirigente medico.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- l'inadempimento del dirigente medico dell'obbligo di informare *omissis* circa la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, relativo all'esistenza di strutture sanitarie private operanti all'interno dello stesso settore medico, partecipate o amministrate da membri della propria famiglia indipendentemente dalla sussistenza di rapporti contrattuali tra tali strutture ed il Servizio Sanitario Regionale costituisce violazione delle disposizioni di cui all'art.13 del D.P.R. 62/2013, nonché delle corrispondenti disposizioni di cui al codice di comportamento aziendale;
- la violazione del suddetto obbligo di comunicazione integra un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, ed è fonte di responsabilità disciplinare (art. 16 del d.P.R. n. 62/2013);
- l'onere a carico del *omissis* di accertare, attraverso la struttura competente, i profili di responsabilità disciplinare, riferendo gli esiti di tale accertamento a quest'Autorità;



Il Presidente

- di rimettere alla Regione *omissis*, nell'ambito delle sue competenze di vigilanza, la specifica valutazione del comportamento dell'amministrazione del *omissis* ed in particolare della mancata attivazione di verifiche in merito alla posizione del Dirigente medico;
- di dare comunicazione della presente delibera al Direttore Generale, al RPCT, all'organismo per i procedimenti disciplinari del *omissis*, nonché al RPCT della Regione *omissis* ed all'interessato;
- di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di omissis, per gli eventuali aspetti di competenza.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 agosto 2018.

Il Segretario, Maria Esposito